



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 103 DEL 11/08/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021.

L'anno 2022 addì 11 del mese di agosto alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, in modalità mista ai sensi del c. 3, art. 4 del Regolamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Presente
PIACENTINI CLAUDIA	Vice Sindaco	Assente
CORNIA DANIELE	Assessore	Presente in audio conferenza
MONTI ALESSANDRO	Assessore	Presente
PIETROLUONGO ANGELA	Assessore	Presente
SARGENTI ALICE	Assessore	Assente

Presenti N. 4 Assenti N. 2

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VENTURELLI DAVIDE in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 151, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011;
- il Dm 11 agosto 2017 che ha modificato il principio contabile, sia nella definizione dell'area di consolidamento 2017, sia modificando i parametri di irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 31/12/2020 ad oggetto "Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano e degli organismi da includere nell'Area di Consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 04/11/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano per l'esercizio 2020;

Considerato:

- che il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 applicabile per il 2021 non ha subito alcun aggiornamento relativamente ai criteri per la definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" e per la determinazione dell'area di consolidamento;
- che ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

Preso atto delle seguenti indicazioni contenute nel citato "Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato" allegato al D. Lgs 118/2011:

- gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato

economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'Ente predispone due distinti elenchi:
 - a) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica";
 - b) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell'esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali oppure di una influenza dominante); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente eserciti un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante: l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
- gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati, nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria); i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; la prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al punto precedente;
- le società partecipate nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:



- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata (salvo il caso dell'affidamento diretto);
- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
- con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione). In presenza di patrimonio netto negativo l'irrilevanza è determinata con riferimento ai restanti due parametri;
- ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopraindicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- anche in caso di incidenza inferiore al 3 per cento, sono comunque considerati rilevanti i bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i bilanci delle società in house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

Considerato che l'individuazione del Gruppo Comune pubblico e dell'Area di Consolidamento deve essere annualmente rivista e aggiornata, sia in funzione di eventuali modifiche interne all'ente intervenute nel corso dell'esercizio, sia in funzione delle modifiche normative intervenute;

Preso atto che:

- nel documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023 e nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 27 del 30/09/2020 e n. 49 del 30/12/2020 e che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Pavullo nel Frignano;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare, l'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato 2021;



Effettuata, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del "Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano" (elenco 1), con il seguente esito:

Organismi strumentali del Comune di Pavullo nel Frignano:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

Enti strumentali controllati del Comune di Pavullo nel Frignano:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

Enti strumentali partecipati del Comune di Pavullo nel Frignano:

- Consorzio strade vicinali di Pavullo nel Frignano
- ACER Modena
- Agenzia per l'energia e lo Sviluppo sostenibile (Aess)
- ATER Fondazione

Società controllate dal Comune di Pavullo nel Frignano:

- Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.r.L. Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): L. tutela della salute.

Società partecipate dal Comune di Pavullo nel Frignano

- Lepida S.c.p.a. Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): M. sviluppo economico e competitività;
- AMO S.p.a. Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): I. trasporti e diritto alla mobilità.

Dato atto che i restanti organismi partecipati dal Comune di Pavullo nel Frignano o nei quali il Comune di Pavullo nel Frignano possiede diritti di nomina non rientrano nelle definizioni previste dal citato D. Lgs. 118/2011 per essere inclusi nell'elenco "Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano";

Esaminati per tutti gli organismi appartenenti al "Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano", le soglie di irrilevanza (bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione) sulla base dei dati del Comune di Pavullo nel Frignano sotto riportati:

DATI COMUNE 2020	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
Comune di Pavullo nel Frignano	102.215.875,56	79.235.708,11	17.034.425,17
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	3.066.476,27	2.377.071,24	511.032,76

Dato atto che fra gli enti e le società il cui bilancio non è irrilevante rispetto al requisito dimensionale del bilancio risulta ACER Modena, poiché la partecipazione detenuta in Lepida S.p.A. e in AMO S.p.A. è inferiore all'1% e pertanto irrilevante;

Tenuto conto che, nonostante l'irrilevanza del bilancio, sono considerate rilevanti ai fini dell'inclusione nell'area di consolidamento:



- Lepida S.c.p.a., in quanto società in house;
- Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), in quanto associazione in house;
- AMO S.p.A., in quanto in quanto titolare di affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale per i comuni soci compreso il servizio di pronto bus;

Dato atto che, di conseguenza, gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2021 (elenco 2) sono i seguenti:

- ACER Modena
- Lepida S.c.p.a.
- Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.r.L.
- Agenzia per l'energia e lo Sviluppo sostenibile (Aess)
- AMO S.p.A.
- ATER Fondazione

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE LL.;

Richiamato l'art.8 del proprio Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 31 gennaio 2013;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

- 1) di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come aggiornato con il Dm 11 agosto 2017 i seguenti elenchi:
 - a) Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano:
 - Consorzio strade vicinali di Pavullo nel Frignano
 - ACER Modena
 - Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.r.L.
 - Lepida S.c.p.a.
 - Agenzia per l'energia e lo Sviluppo sostenibile (Aess)
 - AMO S.p.A.
 - ATER Fondazione
 - b) Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2021:
 - ACER Modena
 - Lepida S.c.p.a.
 - Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.r.L.
 - Agenzia per l'energia e lo Sviluppo sostenibile (Aess)
 - AMO S.p.A.



- ATER Fondazione

- 2) di demandare al Responsabile del servizio finanziario ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Pavullo nel Frignano;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 1) lett. b).

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
VENTURELLI DAVIDE

Il Vice Segretario
COVILI FABRIZIO

